

PROCEDURA PER LA GESTIONE DEL C.D. "WHISTLEBLOWING"

Adottata con delibera n. 54 del 12 dicembre 2022

Premessa

La tutela dell'autore di segnalazioni di violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività è una misura di prevenzione adottata dall'Ordine Regionale dei Chimici e dei Fisici della Toscana, di seguito OCFT, in conformità alla normativa di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 - e avuto riguardo al Parere del Consiglio di Stato n. 615/2020 - alle Linee Guida adottate da ANAC nel giugno 2021, in quanto compatibili. L'OCFT si dota della seguente procedura che viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, all'indirizzo www.chimicifisicitoscana.it

Riferimenti normativi

La presente procedura attua le previsioni dell'ex art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 (*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*) secondo cui:

1. Il dipendente che, nell'interesse dell'OCFT, segnala al RPCT, ovvero all'ANAC, o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro in conseguenza dalla segnalazione.
2. La predetta tutela si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'OCFT.
3. In caso di misure ritorsive verso il segnalante conseguenti alla segnalazione, le stesse vengono comunicate ad ANAC dall'autore della segnalazione o dalle Organizzazioni Sindacali.
4. L'identità del segnalante non può essere rivelata. In caso di procedimento penale conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p. In caso di procedimento dinanzi alla Corte dei conti conseguente alla segnalazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria. In caso di procedimento disciplinare verso il segnalato, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti

distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora invece la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

5. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/90.
6. Qualora venga accertata, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'ANAC, l'adozione di misure discriminatorie verso il segnalato, l'ANAC applica al responsabile che ha adottato tale misura una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 30.000 euro.
7. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del RPCT di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
8. È a carico di chi ha adottato misure discriminatorie dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori ritorsivi adottati sono nulli.
9. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del D.Lgs. 23/2015.
10. Le tutele sopra indicate non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Definizioni

- Per "*segnalante*" o "*whistleblower*" si intende il dipendente dell'OCFT che segnala violazioni o irregolarità riscontrate durante la propria attività, così come il lavoratore e il collaboratore delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'OCFT. Il segnalante o whistleblower è sempre un individuo o persona fisica;
- Per "*segnalazione*" si intende ogni indicazione attinente a condotte illecite ¹ di cui il dipendente è venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, purché effettuata nell'interesse dell'integrità dell'OCFT.
- Per "*misura discriminatoria o ritorsiva*" si intende sanzione disciplinare, demansionamento, licenziamento, trasferimento nonché misure organizzative con effetti diretti o indiretti sulle condizioni di lavoro quale revoca ingiustificata di incarichi, ingiustificato mancato conferimento di incarichi, reiterato rigetto di richieste (ferie, congedi) che siano connesse alla segnalazione di illecito fatta dal segnalante.

Soggetto preposto alla gestione della segnalazione

Il RPCT è il soggetto preposto alla gestione delle segnalazioni di condotte illecite e laddove la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT, questi indica al segnalante il corretto

¹ La condotta illecita si riferisce sia ad illeciti penali che civili e amministrativi, sia ad irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività dell'OCFT, nella misura in cui tale irregolarità costituisca un indizio sintomatico di irregolarità dell'ente a causa del non corretto esercizio delle funzioni cui è preposto. Sono inoltre inclusi i comportamenti impropri di un soggetto, preposto alla gestione dell'OCFT, che anche al fine di curare un interesse proprio o di terzi, assuma o concorra all'adozione di una decisione che devia dalla cura imparziale dell'interesse pubblico. A titolo esemplificativo si citano i casi di sprechi, nepotismo, ripetuto mancato rispetto dei tempi procedurali, assunzioni non trasparenti, irregolarità contabili, false dichiarazioni, violazione delle norme ambientali e di sicurezza sul lavoro.

destinatario per riformulare la segnalazione;

In considerazione delle ridotte dimensioni dell'OCFT, solo il RPCT ha accesso alle informazioni ed ai dati contenuti nella segnalazione ed è il solo soggetto che conserva dati, secondo le modalità ritenute più congrue all'organizzazione dell'ente.

Modalità per segnalare

- Il segnalante svolge la propria segnalazione compilando lo specifico **modello** messo a disposizione dall'ente e reperibile al link: <https://www.chimicifiscitoscana.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>
- La segnalazione deve essere sottoscritta. Eventuali segnalazioni anonime verranno ugualmente gestite dal RPCT quali segnalazioni ordinarie e senza le tutele dell'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001.
- Il segnalante può procedere all'invio in modalità cartacea e in busta chiusa indirizzata al RPCT con indicazione "riservato e personale";
- Il segnalante può, in alternativa, inviare la segnalazione della presunta condotta illecita direttamente ad ANAC; l'invio ad ANAC si effettua:
 - ✓ mediante Piattaforma informatica dedicata, cliccando sul link <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing> e seguendo il percorso indicato per le segnalazioni;
 - oppure
 - ✓ compilando il modulo messo a disposizione da ANAC all'indirizzo sopra riportato e inviandolo a protocollo@pec.anticorruzione.it o consegnandolo *brevi manu* presso la sede di Via Minghetti, 10 - Roma o inoltrandolo via posta ordinaria o raccomandata A/R; resta inteso che la segnalazione deve essere trasmessa indicando sulla busta chiusa o nell'oggetto della mail "Riservato-Whistleblowing" e indirizzata all'Ufficio UWHIB di ANAC;
- Il segnalante può anche valutare di inoltrare una denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile;
- Quando la segnalazione ha ad oggetto condotte del RPCT, il segnalante invia la segnalazione direttamente all'ANAC;
- Ai fini della segnalazione non è necessario che il segnalante sia certo dell'effettivo accadimento dei fatti denunciati o dell'autore, tuttavia la tutela ex art. 54 bis non si applica alla segnalazione di informazioni che sono già di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento ed a quelle non circostanziate;
- Laddove per motivi relativi alla segnalazione, il whistleblower sia destinatario di misure ritorsive, la comunicazione di misure ritorsive dovrà essere fatta direttamente ad ANAC.

Tutela dei dati personali

- Le segnalazioni sono trattate in conformità ai principi di riservatezza e tutela dei dati personali.
- Il processo di segnalazione è attuato con modalità manuale posto il ridotto dimensionamento dell'ente e l'applicazione dei criteri di proporzionalità e semplificazione.
- Il RPCT, ricevuta la segnalazione, la inserisce in un proprio registro cartaceo, con sola

annotazione della data di ricezione e di numero progressivo; il registro viene conservato in un armadio chiuso a chiave, la cui chiave è sotto la custodia del solo RPCT; la segnalazione viene conservata in originale unitamente alla documentazione accompagnatoria se esistente.

- La segnalazione è esclusa dall'accesso agli atti e dall'accesso civico generalizzato; resta inteso che se la segnalazione, oltre al RPCT/ANAC/Autorità giudiziaria sia stata trasmessa anche a soggetti diversi, la segnalazione non sarà più considerata sottratta all'accesso ex art. 54 bis, co.4.
- Ai sensi dell'art. 2 - undecies del D.Lgs. 196/2003 il presunto autore dell'illecito non può esercitare i diritti ex artt. 15 a 22 del Reg. UE 2016/679 posto che da tale esercizio potrebbe derivarne un pregiudizio al segnalante.
- Nel caso in cui la segnalazione debba essere portata all'attenzione dell'autorità giudiziaria, il RPCT trasmette la segnalazione indicando che è coperta dalle tutele ex art. 54 bis D.Lgs. 165/2001; se l'autorità richiede l'identità, il RPCT la fornisce solo previa notizia al segnalante.
- Nel caso in cui l'accertamento della segnalazione coinvolga altri soggetti, il RPCT non trasmette la segnalazione ma solo gli esiti delle verifiche condotte, avendo cura di anonimizzare i dati del segnalante.
- Anche i dati del segnalato sono sottoposti a protezione sotto il profilo della privacy, quale "interessato"; in particolare il RPCT adotta le misure idonee ad evitare la indebita circolazione di informazioni sul segnalato sia all'interno dell'ente che fuori.

Gestione della segnalazione

Il RPCT opera nel rispetto della protezione dei dati personali e dei requisiti di parzialità e indipendenza. Il RPCT ricevuta la segnalazione,

- procede ad un esame preliminare nel termine di 15 giorni dalla ricezione;
- a seguire avvia l'attività istruttoria che ha un termine di 60 giorni;
- in caso di segnalazione ricevuta incompleta o poco circostanziata, il RPCT prima dell'istruttoria può chiedere integrazioni al segnalante;
- per lo svolgimento della propria attività, il RPCT può avviare un dialogo con il segnalante e acquisire dati e informazioni da altri uffici e da persone terze;
- a seguito dell'attività istruttoria il RPCT può procedere, se ne ravvisa l'infondatezza, ad archiviazione motivata, oppure se ravvisi un fumus di fondatezza deve rivolgersi agli organi di controllo interni, oppure esterni.

Attività pertinenti al RPCT

- Al RPCT non spetta accertare le responsabilità individuali;
- Al RPCT non spetta svolgere controlli di legittimità o merito su atti e provvedimenti adottati dall'OCFT che siano oggetto della segnalazione.
- Il mancato svolgimento dell'attività istruttoria da parte del RPCT comporta responsabilità, come indicato del "Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio" di ANAC.
- Il RPCT, in forma anonima, rende conto delle segnalazioni ricevute nella Relazione annuale ex art. 1, co. 14 L. 190/2012 e nella reportistica al Consiglio Direttivo.

Misure discriminatorie o ritorsive

- Le misure discriminatorie o ritorsive devono essere comunicate ad ANAC, secondo la procedura indicata al paragrafo "Segnalazione", per i competenti accertamenti sulla connessione con la segnalazione; l'onere di provare che l'azione intrapresa non è una misura ritorsiva grava sul soggetto che ha adottato la misura stessa. Le misure discriminatorie possono essere segnalate dal soggetto interessato e dalle OOSS maggiormente rappresentative presenti nell'ente.
- Per segnalare una misura discriminatoria o ritorsiva è essenziale che vi sia stata una precedente segnalazione di illeciti da parte del dipendente.
- ANAC gestisce le segnalazioni ricevute in coerenza delle Linee Guida approvate con Delibera n. 469/2021 e del Regolamento sanzionatorio di cui alla Delibera n. 690/2020.

Esclusioni dalla tutela

La tutela ex art. 54 bis D.Lgs. 165/2001 è esclusa nei casi cioè in cui il segnalante abbia agito con la consapevolezza di rivelare una notizia non vera (c.d. malicious report) secondo le indicazioni fornite della Delibera n. 469/2021.

Formazione

Nell'ambito del piano di formazione organizzato dall'OCCT, sarà cura dello stesso prevedere una sessione dedicata, alla sensibilizzazione dei dipendenti, consiglieri e collaboratori -consulenti sulla tematica del whistleblowing.